

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

---

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 06/D** (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 14 settembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Vice Presidente; Avv. Luigi Bassano, Avv. Stefano Persichelli, Dott. Alberto Stancanelli, Avv. Gaetano Tornatore, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

**1) RECLAMO N.122 DEL SIG. VALETTI SAMOS GIOVANNI MARCO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI VALETTI PATRICK IN FAVORE DELLA SOCIETA' U.S.D. CASALBUTTANO.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RECLAMO N.03 DEL SIG. VITALE VIRGILIO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' ARS ET LABOR GROTTAGLIE.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO N.05 DEL SIG. ROSSI ALBERTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA F.C. RHODENSE. PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore Rossi Alberto svincolato dalla F.C. RHODENSE.  
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**4 RECLAMO N.07 DEL SIG. NATALI SERGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA A.S.D. O. FIORENTE GRASSOBBIO. PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**5 RECLAMO N.11 DEL SIG. GIUDICI FABIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA U.S. CLUSONE. PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore Giudici Fabio svincolato dalla U.S. CLUSONE.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**6 RECLAMO N.12 DEL SIG. BIANCHI ARRIGO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA F.C. TRADATE. PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore Bianchi Arrigo svincolato dalla F.C. TRADATE.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**7 RECLAMO N.17 DEL SIG. BRUNDU DAVIDE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA A.C. PRO MELEGNANO. PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore Brundu Davide svincolato dalla A.C. PRO MELEGNANO.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**8 RECLAMO N.19 DEL SIG. PESENTI GIORGIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 N.O.I.F. DALLA S.S. FULGOR CANONICA 1921 (OGGI A.S.D. VILLONGO CALCIO). PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore Pesenti Giorgio svincolato dalla S.S. FULGOR CANONICA (oggi A.S.D. VILLONGO CALCIO).

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**9 RECLAMO N.24 DEL SIG. TAVERNINI TOMMASO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA A.S.D. FERSINA PERGINESE.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore Tavernini Tommaso svincolato dalla A.S.D. FERSINA PERGINESE.  
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

**10 RECLAMO N.25 DELLA A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO GS 74 AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. DEL CALCIATORE GUIDALI MARCO. PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo

**11 RECLAMO N.28 DELLA A.S.D. REAL INSUBRIA CALCIO GS 74 AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 32 BIS N.O.I.F. DEL CALCIATORE PIANTELLA LUCA. PROVVEDIMENTO DEL C.R. LOMBARDIA.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.  
Ordina incamerarsi la tassa reclamo

**12 RECLAMO N.29 DEI SIGG.RI MURA STEFANO E SPISSU NICOLINA BENEDETTA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI MURA MATTEO IN FAVORE DELLA SOCIETA' U.S.D. LATTE DOLCE CALCIO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

IL PRESIDENTE  
Guido Valori

Publicato in Roma il 14 settembre 2010

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete